

N. R.G. 3849/2024



**TRIBUNALE DI VERONA**

SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI CIVILE

**DECRETO DI CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE  
PROCESSUALI E DI LIQUIDAZIONE DI COMPENSO DI  
DIFENSORE DI PARTE AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE  
DELLO STATO**

Il Giudice dott. Massimo Vaccari

nella causa n. r.g. **3849/2024**

• vista l'istanza di liquidazione delle competenze professionali per il **PATROCINIO A SPESE DELLO STATO** proposta dall'avv. [REDACTED] [REDACTED] procuratore di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, rispettivamente, con delibere del Consiglio Ordine Avvocati di Verona in data 10 e 24 giugno 2024 in relazione al procedimento di cui all'epigrafe;

- rilevato che il presente procedimento ex art. 473-bis.70 c.p.c. è stato promosso dai predetti soggetti;
- che questo giudice con l'ordinanza dell'8.8.2024, nel confermare il decreto emesso inaudita altera parte nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] aveva fissato in un anno la durata dell'ordine di protezione;
- che, prima della scadenza del predetto periodo, gli istanti non hanno richiesto la proroga dell'ordine di protezione con la conseguenza che il procedimento deve ritenersi ormai definito ed è possibile provvedere alla liquidazione delle spese processuali, con la formula di cui all'art. 133 TUSG, e alla liquidazione del compenso del



difensore istante, liquidazioni che questo giudice con la predetta ordinanza aveva espressamente riservato alla scadenza del suddetto termine, nel caso in cui non ne fosse stata richiesta la proroga;

- che non osta ad una simile conclusione la circostanza che, in casi come quello di specie, il procedimento non sia stato definito con un provvedimento giurisdizionale ma per effetto della mancata richiesta di proroga dell'ordine di protezione atteso che la regolamentazione delle spese processuali deve necessariamente avvenire all'esito del giudizio;
- che pertanto deve escludersi che il giudice possa provvedere a tale liquidazione con l'ordinanza di conferma dell'ordine di protezione perché tale provvedimento non determina la conclusione del giudizio essendo possibili una o più proroghe successive dell'ordine di protezione;
- che, del resto, nel caso come quello di specie in cui la parte vittoriosa sia stata ammessa al patrocinio a spese dello stato l'incarico del suo difensore può considerarsi concluso solo nel predetto momento, determinando così la ricorrenza del presupposto di cui all'art. 83, comma 2, TUSG e può anche provvedersi, nella permanenza dei presupposti per l'ammissione al beneficio, alla liquidazione delle spese in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 TUSG;
- considerato l'impegno professionale e valutate le attività svolte e l'incidenza degli atti sull'esito della causa da parte dell'istante;
- che non gli spetta un compenso per la fase decisionale che non vi è stata nel presente procedimento mentre il compenso per la fase di trattazione va ridotto del 50 % rispetto al valore medio di liquidazione atteso che tale fase è consistita nella partecipazione ad una sola udienza;
- che può invece essergli riconosciuto l'aumento ex art. 4, comma 2, DM 55/2014, sempre nel valore medio;

**P.Q.M.**

Condanna   a corrispondere allo Stato la somma di euro 2.185,00 a titolo di spese di lite



**Liquida**

in favore dell'istante quale compenso per l'opera prestata € 1.092,50 (già operata la riduzione a metà prevista dall'art. 130 del D.P.R. 115/2002), oltre al 7,5 % per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., con anticipazione a carico dell'erario.

Si comunichi.

Verona 12.9.2025

Il Giudice  
Dott. Massimo Vaccari

